

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, relatore. Non parlo sulla sospensiva. A me preme di mettere un po' in chiaro i termini della questione.

Si è molto parlato di azione popolare, ma io, che in altri tempi ho scritto un libro sull'azione popolare, ritengo che l'articolo 112 non istituisce alcuna specie di azione popolare. Questa si avrebbe soltanto quando la legge autorizzasse un cittadino a tradurne un altro innanzi al magistrato penale, all'infuori dell'intervento del pubblico accusatore. Invece l'articolo 112 della legge vigente, come quello del disegno di legge, ammette soltanto che un cittadino possa querelare, possa (come ha detto l'onorevole presidente del Consiglio) denunciare un altro cittadino...

APRILE. Ma non mette in movimento l'azione penale!

BERTOLINI, relatore. Ma non faccia delle frasi che non vogliono dir niente!

APRILE. Come non vogliono dir niente?!

BERTOLINI, relatore. Abbia la bontà di aspettare che io abbia finito.

Dunque non è il caso, caro amico Aprile, di mettere in movimento niente. Ritorniamo ai veri termini del problema.

L'articolo della legge vigente altro non ha significato se non questo: che, cioè, un cittadino, il quale ritenesse commesso uno dei reati puniti dalla legge elettorale, aveva facoltà di denunciare il colpevole al procuratore del Re e di costituirsi parte civile nel giudizio, che dallo stesso procuratore fosse promosso.

Voci. Doveva, doveva!

APRILE. Per la denuncia non c'è bisogno di costituirsi parte civile; la può fare qualunque cittadino.

BERTOLINI, relatore. Ora l'unica effettiva concessione fatta dalla legge è il diritto di costituirsi parte civile...

Voci. No, no! (*Commenti animati*).

PRESIDENTE. L'articolo prima imponeva la costituzione di parte civile.

BERTOLINI, relatore. Onorevole Presidente, mi consenta un chiarimento.

C'era nel testo dell'articolo 112 qualche cosa, che la legge non aveva bisogno di dire, ossia che i cittadini possono denunciare un reato; questo davvero non occorre che fosse esplicitamente stabilito... (*Interruzioni*) perchè è norma di diritto comune.

Ma, all'incontro, dal diritto di denunciare non consegue quello di costituirsi

parte civile, dacchè... (*Interruzione del deputato Aprile — Rumori*)... perchè egli possa costituirsi parte civile occorre che il cittadino denunciante abbia sofferto un danno, che gli dia titolo a chiedere al magistrato la liquidazione di un risarcimento.

Ora, la legge vigente ha voluto non solo riconoscere per abbondanza (perchè qui si trattava non di concedere, ma solo di riconoscere) la facoltà di denunciare il reato, ma ha voluto concedere al cittadino, il quale denuncia il reato, la facoltà di costituirsi parte civile, che altrimenti egli non avrebbe.

In questo stava dunque la vera concessione, che la legge vigente ha fatto ai cittadini a tutela del diritto elettorale, e non nella facoltà di promuovere l'azione penale, la quale altro non era se non la facoltà di fare una denuncia: ciò che tutti i cittadini possono fare indipendentemente da specifica autorizzazione di una legge...

Voci. No, no!... (*Rumori*).

BERTOLINI, relatore. La concessione, che la legge faceva, era, in sostanza, soltanto questa: che, fatta la denuncia, il cittadino potesse costituirsi parte civile. Che se la legge ciò non avesse detto, il cittadino non avrebbe potuto costituirsi parte civile nel giudizio promosso dal procuratore del Re contro il colpevole di un reato elettorale.

Ora, il disegno di legge proposto non ha inteso di modificare alcunchè in questo stato di cose; cioè non ha inteso di istituire un'azione popolare, che non esisteva nel vecchio diritto e che io credo sarebbe pericoloso istituire.

Come avviene in base alla legge vigente, così in base a quella che stiamo discutendo avverrà che, se denunciato il reato all'autorità il procuratore del Re non crederà di intentare il processo penale, il cittadino, non avrà nè diritto, nè modo di perseguire per suo conto chi abbia commesso il reato. (*Rumori — Commenti*).

Ora, onorevoli colleghi, si possono vagheggiare le più radicali riforme del Codice di procedura penale, ma di questi ideali di rinnovamento non si poteva preoccupare in alcun modo la Commissione. Essa ha inteso per questa parte di mantenere inalterato il diritto vigente, che non ha dato luogo ad alcun inconveniente, ossia il riconoscimento, che sarebbe per verità superfluo, del diritto di ogni cittadino di denunciare chi abbia commesso un reato e, quando il pro-